



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO l'art. 1, commi 312, 313, 314 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” che ha istituito il Fondo per l'Erasmus italiano;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite «... *le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2025, n. 62, “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art.5, commi 5 e 5-bis;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Componente 1 - Riforma delle classi di laurea;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 548 del 28 marzo 2024 che ha disciplinato, in prima applicazione, le modalità di utilizzo del fondo per il programma di mobilità denominato “Erasmus italiano”;

CONSIDERATA la necessità di adeguare le previsioni del citato decreto n. 548 a quanto è emerso in fase di prima applicazione del suddetto programma di mobilità;

VISTO l'art. 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*”;

VISTA l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano in data 7 maggio 2025;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Art.1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, per l'anno 2025, le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano (di seguito Fondo), istituito dall'art. 1 commi 312, 313, 314 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico, che partecipano al programma di mobilità sul territorio nazionale sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii.

Art. 2

(Comunicazioni delle università al Ministero dell'università e della ricerca)

1. Il programma di mobilità di cui all'art. 1 interessa corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, da atenei statali e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza.
2. Le convenzioni di cui all'art. 1 sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti.
3. Le università, sulla base delle convenzioni stipulate, dovranno comunicare al Ministero:
 - a) i corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità;
 - b) la durata del programma di mobilità per ciascun corso di studio (da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi);
 - c) l'importo della borsa di studio;
 - d) il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte - tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea – che saranno riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità.

Art. 3

(Ammontare degli importi erogabili)

1. L'ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L'ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione di cui all'art. 2, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere.
2. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare ai fini del presente decreto è la sede amministrativa dell'ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata.
3. Il periodo massimo di mobilità è di sei mesi.

Art. 4

(Modalità di presentazione dell'istanza)



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

1. Ciascun ateneo che abbia stipulato la convenzione di cui all'art. 1 pubblicherà, ogni anno accademico, due bandi per l'ammissione al programma di mobilità nel quale saranno disciplinate le modalità per l'assegnazione della borsa di studio.
2. Il bando di cui al precedente comma 1 indicherà inoltre i termini, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei partecipanti, nonché altri aspetti che l'ateneo ritenga di disciplinare al fine di una efficace gestione del programma.

Art. 5

(Requisiti per l'accesso alla borsa di studio)

1. Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'università di provenienza che dichiari un valore ISEE non superiore ad € 50.000 per l'anno precedente.
2. La borsa di studio di cui al presente decreto è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.

Art. 6

(Modalità di erogazione delle borse di studio)

1. All'esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti ammessi alla mobilità e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. La suddetta comunicazione verrà effettuata nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca.
2. Il MUR, considerato lo stanziamento del Fondo iscritto sul capitolo 1830 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca pari ad euro 6.650.000 per l'esercizio 2025, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l'intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei.
3. L'università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute.
4. L'università comunica, mediante la suddetta piattaforma informatica, il numero di studenti che hanno regolarmente concluso il programma di mobilità, nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini